

Firmati i decreti di modifica delle *black list* “indeducibilità dei costi” e “CFC”

1° aprile 2015

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato (il 1° aprile 2015) due decreti ministeriali che modificano le *black list* sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “*Controlled Foreign Companies (CFC)*”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della *black list* sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In base a questo nuovo criterio il decreto firmato oggi (1° aprile 2015) riscrive la ***black list* sulla “indeducibilità dei costi”** mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla *black list* 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – *Tax Information Exchange Agreement*) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

OCSE/Consiglio d'Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale".

In materia di **Controlled Foreign Companies (CFC)** l'elaborazione della *black list* delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla "*black list CFC*" quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e Singapore".
(Così, comunicato Mef del 4 aprile 2015)

Pubblichiamo le due **black list** come modificate in base ai decreti:

Black list " <i>indeducibilità dei costi</i> "	Black List " <i>CFC</i> "
--	---------------------------

	Alderney (Isole del Canale)
	Andorra
	Anguilla
	Antille Olandesi
	Aruba
	Bahamas
	Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
	Barbados
	Barbuda
	Belize
	Bermuda
	Brunei
	Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
	Gibilterra
	Gibuti (ex Afar e Issas)
	Grenada
	Guatemala
	Guernsey (Isole del Canale)
	Herm (Isole del Canale)
	Isola di Man
	Isole Cayman
	Isole Cook
	Isole Marshall
	Isole Turks e Caicos
	Isole Vergini britanniche
	Isole Vergini statunitensi
	Jersey (Isole del Canale)
	Kiribati (ex Isole Gilbert)
	Libano
	Liberia
	Liechtenstein
	Macao
	Maldiva
	Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
	Montserrat
	Nauru
	Niue
	Nuova Caledonia
	Oman
	Polinesia francese
	Saint Kitts e Nevis
	Salomone
	Saint Lucia
	Saint Vincent e Grenadine
	Sant'Elena
	Sark (Isole del Canale)
	Seychelles
	Svizzera
	Tonga
	Tuvalu (ex Isole Ellice)
	Uruguay
	Vanuatu
Andorra	
Angola	
Antigua	
Bahamas	
Bahrein	
Barbados	
Barbuda	
Brunei	
Dominica	
Ecuador	
Giamaica	
Gibuti (ex Afar e Issas)	
Grenada	
Guatemala	
Isole Marshall	
Isole Cook	
Isole Vergini statunitensi	
Kenia	
Kiribati (ex Isole Gilbert)	
Libano	
Liberia	
Liechtenstein	
Macao	
Maldiva	
Monaco	
Nauru	
Niue	
Nuova Caledonia	
Oman	
Panama	
Polinesia francese	
Portorico	
Saint Kitts e Nevis	
Samoa	
Salomone	
Saint Lucia	
Saint Vincent e Grenadine	
Sant'Elena	
Sark (Isole del Canale)	
Seychelles	
Svizzera	
Tonga	
Tuvalu (ex Isole Ellice)	
Uruguay	
Vanuatu	

In merito all'efficacia di tali modifiche, si fa presente che la disciplina di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto modificativo. Più precisamente, i costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati nei seguenti Stati:

*i) Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore, rientrano nell'ambito applicativo della disciplina in esame se sostenuti **entro il 10 maggio 2015**;*

*ii) **Hong Kong**, sono considerati costi black list se sostenuti **fino al 29 novembre 2015**.*

Link ai testi ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

[DECRETO 30 marzo 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi \(cd. "black list"\).» \(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015\)](#)

[DECRETO 27 aprile 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.» \(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.05.2015\)](#)

[DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o](#)

[territori a regime fiscale privilegiato.». \(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015\)](#)

Il decreto ha espunto dalla *black list* anche Hong Kong

[DECRETO 18 novembre 2015, recante: «Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.». \(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015\)](#)

Il decreto ha espunto dalla *black list* anche Hong Kong